



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI FIRENZE

Il Garante

Parere n. 2 del 3 aprile 2019

Oggetto: DIPENDENTE DELL'UNIVERSITA' DI FIRENZE ISCRITTO AD UNA UNIVERSITA' TELEMATICA- RICHIESTA DI FRUIZIONE DELLE 150 ORE DI PERMESSO RETRIBUITO PER TALE MOTIVO – SUSSISTENZA DEL DIRITTO – SUOI LIMITI E CONDIZIONI.

La signora ... Omissis ..., dipendente a tempo indeterminato dell'Università di Firenze, è iscritta all'Università telematica Nicolò Cusano e chiede al Garante di pronunciarsi sulla applicabilità – anche nel caso il lavoratore dipendente sia iscritto ad università di quel tipo - del regime delle 150 ore di permesso retribuito per frequenza e partecipazione ai corsi di studio.

La normativa proveniente dall'Università di Firenze non prevede nulla in materia.

Il parere dell'ARAN n. M166 – di cui non è dato conoscere la data - premette che secondo il CCNL del 16 maggio 2001 il permesso è dovuto solo per consentire al dipendente/studente la partecipazione o la frequenza di corsi il cui svolgimento sia previsto in concomitanza con l'orario di lavoro.

Questa situazione non si verifica usualmente nel caso delle università telematiche, considerata la loro natura e le relative modalità di studio che non prevedono il rispetto di orari di frequenza in orari prestabiliti; lo studente può collegarsi via internet al di fuori dell'orario di lavoro; non è applicabile alla iscrizione ad università telematiche la richiesta da parte dell'attestato di partecipazione, prevista invece per la frequenza di università tradizionali.

L'ARAN ricorda che anche il MIUR, nel parere Prot. 09/207/RET/2 del 20.9. afferma che: “la metodologia di e-learning non implica la frequenza dei corsi in orari prestabiliti”.

La conclusione dell'ARAN è dunque negativa in linea generale.

E però, prosegue il parere dell'ARAN, c'è una eccezione al principio e riguarda il caso in cui il dipendente sia in grado di documentare con un certificato dell'Università di aver seguito personalmente, effettivamente e direttamente le lezioni trasmesse in via telematica. E' necessario però che sia le giornate che gli orari coincidano con l'orario di lavoro, e che il certificato attesti che solo in quel determinato orario il dipendente poteva seguire le lezioni.



Si ricavano conclusioni analoghe dalla circolare n. 12/2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la Funzione Pubblica. La disciplina delle 150 ore, si afferma, è di carattere generale e non esiste in linea di principio nessuna preclusione in caso di iscrizione ad università telematiche. E tuttavia, sulla falsariga dei pareri dell'ARAN, si ribadisce che lo studente dovrà certificare l'avvenuto collegamento durante l'orario di lavoro e la personale partecipazione alle lezioni.

Si deve stabilire a questo proposito una differenza tra le lezioni universitarie non interattive, senza alcuna possibilità di interazione con il docente, e quelle interattive che si svolgono in diretta in un determinato orario e che consentono un'interazione con il docente con la possibilità di rivolgergli domande e richieste di chiarimenti.

Nel primo caso, lo studente non è obbligato a collegarsi proprio nel momento in cui la lezione è trasmessa, e può riascoltarla anche collegandosi al di fuori dell'orario di lavoro.

Nel secondo caso, invece, non seguendo la lezione in diretta lo studente perderebbe senza alcun dubbio la possibilità di trarne il massimo profitto possibile perché non potrebbe porre domande, ottenere i chiarimenti necessari, superare i propri dubbi. Subirebbe insomma una obiettiva limitazione del suo diritto allo studio, garantito per i lavoratori dal regime delle 150 ore.

Si ritiene in conclusione che debba essere ulteriormente precisato e delimitato quanto affermato dalla Circolare 12/2011 del Dipartimento per la Funzione Pubblica e dall'ARAN con il parere M166 nel senso che:

- 1) In linea di principio e secondo la normativa di ordine generale, non vi è preclusione alla applicazione del regime delle 150 ore in caso di iscrizione del lavoratore ad università telematiche;
- 2) In questo caso lo studente dovrà preventivamente garantirsi la certezza di ottenere una certificazione da parte dell'università, e poi certificare l'avvenuto collegamento durante l'orario di lavoro e la personale partecipazione alle lezioni;
- 3) Tale certificazione dovrà provenire, con conseguente assunzione di responsabilità, dall'università telematica cui lo studente è iscritto.
- 4) Il diritto alla fruizione dei permessi sarà limitato al caso di lezioni interattive seguite in tempo reale dallo studente in concomitanza con l'orario di lavoro, e non varrà invece in caso di lezioni non interattive che potranno essere riascoltate in qualsiasi momento senza alcun pregiudizio per lo studente.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

Si ritiene che tutto ciò rappresenti un adeguato bilanciamento delle esigenze di studio del lavoratore e dell'interesse dell'amministrazione alla sua presenza in ufficio durante l'orario di lavoro.

Naturalmente, nel caso della signora ... Omissis ..., per l'ammissione al beneficio richiesto dovranno sussistere tutte le condizioni previste in via generale dal Decreto del Rettore dell'Università di Firenze del 3 agosto 2005, n. 634 (prot. n. 52965) e dalla circolare dell'Università di Firenze, Area Risorse Umane, Prot. n. 138446 del 7 settembre 2018.

Il Garante dei diritti
Sergio Materia